

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2084

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROBERTO ROSSINI, CATALDI, GIULIODORI

Istituzione del Registro nazionale degli informatici forensi

Presentata il 5 settembre 2019

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il mondo dell'informatica nell'era digitale si muove a ritmi molto veloci e, per rimanere al passo con le nuove tecnologie, è necessario un continuo aggiornamento. L'informatica è ormai entrata in qualsiasi campo della vita delle persone, spesso offrendo nuovi servizi e semplificando il vivere quotidiano.

Le tecnologie informatiche possono essere utilizzate anche per compiere azioni illecite o recare danno a individui ed enti. Tuttavia, in questi casi le stesse tecnologie soccorrono per accertare la verità dei fatti e le connesse responsabilità anche in sede giudiziaria. L'informatica forense è la disciplina forense che si occupa di ricavare dai dispositivi tecnologici, come elaboratori elettronici e *smartphone*, gli elementi di prova da utilizzare nell'ambito di un processo. Infatti, i magistrati si avvalgono di consulenze altamente specializzate per raccogliere tali prove di natura tecnologica.

Purtroppo, in Italia esiste un vuoto normativo nella disciplina del ruolo e delle competenze dell'informatico forense. Ciò impedisce di rispondere nel modo più adeguato alle esigenze dell'autorità giudiziaria. Attualmente, infatti, può accadere che il magistrato affidi questo tipo di consulenze a soggetti che non assicurano il possesso delle competenze necessarie.

In tal senso, l'istituzione del Registro nazionale degli informatici forensi mira a garantire l'affidabilità e la competenza dei professionisti iscritti, i quali devono rispondere a requisiti di professionalità e indipendenza, determinati anche sulla base di parametri forensi riconosciuti a livello nazionale e internazionale.

La funzione principale del Registro, che con la presente proposta di legge si intende istituire, è quella di definire i requisiti necessari all'iscrizione, i criteri di valutazione delle domande e le modalità di iscri-

zione e di cancellazione dal Registro stesso. Ciò consentirà di informare tutti gli utenti del Registro anche sulle attività che l'esperto svolge al di fuori di quelle strettamente connesse al settore di competenza.

Il Registro avrà un sistema di verifica periodico. Gli informatici forensi iscritti al Registro dovranno dimostrare, ogni quattro anni, la persistenza del possesso dei requisiti. Tale periodo è prorogato di due anni se nei primi quattro anni il professionista abbia dimostrato di avere ottenuto un numero sufficiente di crediti formativi.

Possono chiedere l'iscrizione al Registro tutti coloro che:

hanno competenza tecnica in materia informatica;

posseggono una specchiata condotta morale;

superano l'iter di certificazione previsto dalla legge.

La competenza tecnica prevede la conoscenza approfondita della materia, provata dal possesso di idonei titoli di studio o dallo svolgimento di una pertinente attività professionale, nonché l'aggiornamento professionale continuo e specifico.

La condotta morale è verificata attraverso il rispetto di un codice deontologico che sarà predisposto dal Ministro della giustizia.

Il Registro avrà carattere nazionale e sarà istituito presso il Ministero della giustizia, che provvederà alla sua tenuta mediante strumenti informatici. La scelta dell'esperto da parte del magistrato seguirà criteri di rotazione, tenendo conto della regione o delle regioni indicate dallo stesso all'atto dell'iscrizione, così da evitare che debbano essere rimborsate le spese sostenute dal consulente tecnico per raggiungere regioni diverse da quelle indicate.

In caso di impossibilità della nomina tra gli esperti iscritti per la regione in cui ha sede l'ufficio giudiziario, il magistrato potrà avvalersi di un informatico forense iscritto per una regione diversa; in quest'ultimo caso, l'informatico forense avrà facoltà di rifiutare l'incarico e, in caso di conferimento, l'ufficio giudiziario richie-

dente dovrà sostenere anche gli oneri di missione che il consulente tecnico deve affrontare.

L'informatica forense è storicamente associata all'ambito penale; tuttavia al giorno d'oggi tutti i campi del diritto necessitano dell'apporto delle nuove tecnologie. Per questo motivo l'informatico forense può rivestire diversi ruoli e assumere responsabilità differenti a seconda dell'ambito e dell'interlocutore. In particolare:

in ambito penale, come consulente tecnico del pubblico ministero o consulente di parte dell'imputato o dell'indagato, delle parti civili o delle parti offese; come perito del giudice o ausiliario della polizia giudiziaria durante l'attività di perquisizione e sequestro o successivamente ad esse;

in ambito civile, come consulente tecnico d'ufficio del giudice o consulente tecnico di parte.

Oltre all'ambito giudiziale, l'informatico forense interviene anche in ambito aziendale per attività di prevenzione o gestione di incidenti informatici (*incident response*) nonché per la raccolta di potenziali evidenze informatiche da utilizzare in ambito giudiziario o extragiudiziario.

Dal punto di vista tecnico sono fondamentali le competenze trasversali in materia informatica (principali dispositivi di memorizzazione, sistemi operativi, *file system*, formati di *file*, linguaggi di programmazione, reti e protocolli di comunicazione, sicurezza, eccetera) e competenze specifiche di informatica forense (linee guida per l'acquisizione e la conservazione delle fonti di prova, tecniche e strumenti di analisi dei dati, catena di custodia, eccetera).

Competenze aggiuntive possono risultare determinanti in casi specifici (dispositivi mobili, audio, video, crittografia, eccetera). Dal punto di vista giuridico è necessaria la conoscenza del codice di procedura penale e del codice di procedura civile con riferimento al ruolo e alla figura del consulente tecnico e del perito, così come della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, resa esecutiva dalla legge 18 marzo 2008, n. 48. Competenze

aggiuntive e rilevanti connesse all'informatica sono utili in ambiti specifici (il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, eccetera).

Data l'interdisciplinarietà della materia e la mancanza in Italia, al momento, di un percorso di studi completo e specifico, è opportuno suggerire un *iter* formativo ideale:

la laurea specialistica in ingegneria informatica o in informatica (o equivalenti quali, ad esempio, matematica, fisica, ingegneria elettronica, eccetera);

il dottorato di ricerca, *master*, corsi di perfezionamento universitario o certificazioni specifiche nella materia;

la formazione continua attraverso la partecipazione a convegni, seminari ed eventi formativi.

L'esperienza professionale, commisurata agli anni di attività e al numero dei casi seguiti, concorre a definire la figura dell'informatico forense, incrementando le competenze e la capacità di produrre relazioni tecniche che siano fruibili da parte degli utenti.

In conclusione, la presente proposta di legge ha l'obiettivo di definire con chiarezza le competenze necessarie per svolgere un così delicato lavoro. Con essa si istituisce il Registro nazionale degli informatici forensi, al quale potranno iscriversi coloro che hanno i requisiti sopra indicati. A tal fine è adottata una norma tecnica di certificazione che attesti le competenze e le abilità dell'informatico forense che intenda iscriversi, il quale dovrà altresì superare una prova scritta a risposta multipla per conseguire, con l'iscrizione, la qualifica di informatico forense.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Istituzione del Registro nazionale degli informatici forensi)

1. È istituito il Registro nazionale degli informatici forensi, di seguito denominato « Registro ».

2. Il Registro è tenuto dal Ministero della giustizia, che provvede alla sua gestione con strumenti informatici.

3. Nel Registro sono iscritti gli informatici forensi riconosciuti idonei allo svolgimento della funzione di consulente tecnico in materia informatica nei procedimenti giudiziari.

Art. 2.

(Dati contenuti nel Registro)

1. Nel Registro sono annotati per ciascun informatico forense iscritto:

- a) il nome;
- b) il cognome;
- c) il luogo e la data di nascita;
- d) la residenza;
- e) il codice fiscale;
- f) uno o più settori specifici di conoscenza dell'informatica forense;
- g) la regione o le regioni in cui intende svolgere la professione.

Art. 3.

(Requisiti per l'iscrizione nel Registro)

1. Ai fini dell'iscrizione nel Registro, l'informatico forense deve superare una prova scritta, svolta mediante quesiti a risposta multipla. La prova è sostenuta, anche per via telematica tramite piattaforme certificate appositamente istituite, presso le sedi di uffici giudiziari, di organi ammini-

strativi e di ordini professionali individuate dal Ministro della giustizia.

2. Il riconoscimento del candidato nelle piattaforme telematiche certificate di cui al comma 1 è garantito mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente per l'accesso ai servizi in rete, erogati dalle pubbliche amministrazioni, che richiedono l'identificazione informatica.

3. Per accedere alla prova di cui al comma 1, il candidato deve possedere almeno uno dei seguenti titoli:

a) diploma di scuola secondaria di secondo grado di ambito tecnico-informatico;

b) laurea in una disciplina informatica;

c) diploma di laurea in una disciplina informatica rilasciato ai sensi dell'ordinamento previgente all'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ovvero laurea specialistica o magistrale in una disciplina informatica;

d) certificazione ISO 27037:2012.

Art. 4.

(Commissione di esame)

1. La commissione di esame è composta da almeno sette membri di acclarata esperienza nel settore dell'informatica forense. La formazione delle commissioni di esame è affidata a un organo terzo, secondo le modalità definite con il regolamento di attuazione previsto dall'articolo 10, comma 1.

2. La Commissione provvede alla predisposizione dei quesiti a risposta multipla oggetto della prova di esame.

Art. 5.

(Durata dell'iscrizione)

1. L'iscrizione al Registro ha la durata di quattro anni, prorogata di due anni, per una sola volta, a condizione che l'iscritto

consegua almeno 20 crediti formativi nel primo quadriennio.

2. I crediti formativi ai fini del comma 1 possono essere conseguiti mediante:

a) lo svolgimento di consulenze informatiche forensi, dimostrate tramite le fatture emesse, rese anonime, nella misura di un credito per ciascuna consulenza;

b) la partecipazione a corsi di formazione o seminari come allievo, nella misura di un credito per ciascun corso;

c) la partecipazione a corsi di formazione o seminari come relatore, nella misura di due crediti per ciascun corso.

Art. 6.

(Corsi di formazione in informatica forense per il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate)

1. I Ministeri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze, d'intesa tra loro, organizzano corsi di formazione specifica nelle discipline dell'informatica forense destinati al personale delle Forze di polizia, compreso il corpo della Guardia di finanza, e delle Forze armate. La frequenza di tali corsi formativi costituisce titolo per l'accesso all'esame di cui all'articolo 3.

Art. 7.

(Cancellazione dal Registro)

1. Sono cancellati dal Registro gli informatici forensi che:

a) abbiano violato il codice deontologico adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 3;

b) abbiano violato le leggi dell'ordinamento nazionale nello svolgimento della professione;

c) abbiano attestato il falso in perizia o in giudizio, con ciò intendendosi l'affermazione del falso tecnico nell'elaborato peritale o la falsa dichiarazione dei titoli e

delle competenze posseduti dal consulente, ai sensi delle disposizioni del codice penale.

Art. 8.

*(Tariffario per i compensi
dell'informatico forense)*

1. L'attività dell'informatico forense iscritto nel Registro è retribuita con compensi stabiliti in base a un tariffario, definito da una commissione i cui membri sono nominati dal Ministro della giustizia. Nella Commissione devono essere rappresentati, con almeno un componente, gli informatici forensi.

2. Il tariffario si compone di una sezione relativa alle attività ordinarie e di una sezione relativa alle attività complesse.

3. Le attività ordinarie sono oggetto di una definizione tariffaria per oggetto lavorato.

4. Le attività di analisi, ricerca, valutazione ed elaborazione di dati sono considerate attività complesse ai fini del comma 2.

5. Il tariffario è aggiornato ogni due anni.

Art. 9.

*(Modalità di affidamento delle consulenze
tecniche informatiche)*

1. Per lo svolgimento della perizia o il conferimento della funzione di consulente tecnico in materia informatica nell'ambito dei procedimenti giudiziari, il giudice e il pubblico ministero scelgono l'informatico forense tra i soggetti iscritti nel Registro per la regione in cui ha sede l'ufficio giudiziario, secondo un criterio di rotazione le cui modalità sono definite con il regolamento di attuazione previsto dall'articolo 10, comma 1.

2. Se la scelta nell'ambito della regione determinata ai sensi del comma 1 non risulta possibile, il giudice e il pubblico ministero possono scegliere l'informatico forense tra i soggetti iscritti nel Registro per regioni diverse da quella in cui ha sede l'ufficio giudiziario; soltanto in questo caso,

all'informatico forense spetta il rimborso delle spese sostenute per il viaggio e il soggiorno. In deroga all'articolo 63, primo comma, del codice di procedura civile e agli articoli 221, comma 3, e 359, comma 1, del codice di procedura penale, nei casi di cui al presente comma l'informatico forense ha facoltà di rifiutare l'incarico.

3. Qualora la scelta ai sensi dei commi 1 e 2 risulti impossibile, il giudice e il pubblico ministero possono scegliere il perito o il consulente tecnico in materia informatica tra persone fornite di particolare competenza nella disciplina ai sensi degli articoli 61 del codice di procedura civile e 221 del codice di procedura penale e delle rispettive disposizioni di attuazione.

4. All'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per la qualificazione e la scelta dei consulenti tecnici in materia informatica si applicano le disposizioni previste dalla legge che disciplina l'istituzione del Registro nazionale degli informatici forensi ».

5. All'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Per la qualificazione e la scelta dei periti e dei consulenti tecnici del pubblico ministero in materia informatica si applicano le disposizioni previste dalla legge che disciplina l'istituzione del Registro nazionale degli informatici forensi ».

Art. 10.

(Regolamento di attuazione)

1. Le disposizioni per l'attuazione della presente legge sono stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono altresì stabilite le materie sulle quali

verte la prova di esame di cui all'articolo 3 per l'iscrizione nel Registro. Tra esse sono comunque previsti l'informatica, l'informatica forense, il diritto penale dell'informatica e la disciplina dei codici di procedura civile e penale riguardante la consulenza tecnica e la perizia, l'istruzione probatoria nel processo civile nonché i mezzi di prova, la ricerca e l'assunzione di essi nel processo penale.

3. Con decreto del Ministro della giustizia è adottato il codice deontologico per lo svolgimento della professione di informatico forense.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0079990